



COMUNE DI VOGHIERA

PROVINCIA DI FERRARA

VIALE B. BUOZZI, 12/B - 44019 VOGHIERA (FE)

Tel. 0532/328515 – Fax 0532/818030

www.comune.voghiera.fe.it

Ordinanza N. 10/2016 Reg. Ord.
Prot. n. 20160003067

ORDINANZA PER LA RIACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Rilevato che:

- il Comune di Voghiera è compreso nella zona climatica “E”, per la quale l'art. 9 del D.P.R. n. 412/93 consente l'esercizio degli impianti termici di riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre fino al 15 aprile;
- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 che i sindaci, con propria ordinanza, possano ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Considerata la particolare situazione climatica contingente, con temperature al di sotto della media stagionale per cui ricorrono le condizioni di cui fa menzione l'art. 9 comma 2 del già citato D.P.R. 412/93, che giustificano l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore giornaliere);

Considerato che anche negli scorsi anni, in presenza di situazioni climatiche simili a quelle attuali, è stato necessario prolungare il periodo di funzionamento degli impianti, facendo salva la possibilità di spegnimento in caso di repentino sensibile aumento della temperatura ambientale, come consentito dall'art. 9 comma 2 del citato D.P.R. 412/93;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n.10 ed il citato D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;

AUTORIZZA

la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento nel territorio Comunale di Voghiera **dalla data odierna fino al 03 Maggio 2016 compreso**, in deroga a quanto previsto all'art. 9 del D.P.R. 412/93, fatta salva la possibilità di spegnimento in caso di repentino sensibile aumento della temperatura ambientale, come consentito dall'art. 9 comma 2 del citato D.P.R. 412/93;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti alle ore più fredde ricordando l'obbligo di legge di non superare comunque la temperatura di +20° ed il funzionamento degli impianti per un massimo di 7 ore giornaliere, appellandosi al senso di responsabilità dei cittadini affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al TAR Emilia Romagna ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente Provvedimento.

DISPONE

che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Voghiera.

Dalla Residenza Municipale lì, 27/04/2016

IL SINDACO
Dott.ssa Chiara Cavicchi


